

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3451}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ALMIRANTE, TURCHI, de VIDOVICH**

Presentata l'11 febbraio 1975

Contributo obbligatorio del Ministero della difesa a tutte le associazioni d'arma riconosciute

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 giugno 1956, n. 612, ha origine da una precedente, emanata dopo la prima guerra mondiale, e stabilisce che il Ministero della difesa, a propria discrezione, « può » concedere contributi a favore delle Associazioni d'arma.

Tale discrezionalità, che poteva anche avere una propria logica nel quadro politico successivo alla prima guerra mondiale, appare attualmente superata ed anacronistica al punto da risultare in contrasto con gli stessi statuti delle Associazioni e con il principio costituzionale che garantisce, in ogni caso, la assoluta parità dei cittadini, associati o meno che siano.

La legge 20 giugno 1956, n. 612, prevede che « sovvenzioni possono essere concesse ». Tale formula affida la scelta a imperscrutabili criteri del Ministro in carica, mentre la

opera morale, patriottica ed assistenziale delle Associazioni d'arma ha esclusivo valore umano e sociale, per cui si rende indispensabile, da parte del Parlamento, l'approvazione di un provvedimento che restituisca alle Associazioni la più ampia libertà nella esplicazione delle attività fissate dai rispettivi statuti al di sopra di qualsiasi valutazione o volontà politica.

È ancora più evidente il valore morale del provvedimento se si tiene presente che l'ammontare di lire 170 milioni previsto attualmente, per le sovvenzioni alle Associazioni d'arma, rappresenta una parte ben esigua dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Da quanto esposto risulta chiara la necessità di questa proposta di legge che affidiamo alla approvazione dei colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro della difesa procede con proprio decreto, alla ripartizione dei contributi previsti dalla legge 26 novembre 1969, n. 931, in favore del-

le Associazioni d'arma riconosciute o che hanno presentato domanda di riconoscimento entro il 31 dicembre del precedente anno finanziario.

ART. 2.

La ripartizione dei contributi fra le Associazioni d'arma ha luogo in base al rispettivo numero degli iscritti effettivamente tesserati nell'anno precedente a quello di competenza.

ART. 3.

Le assegnazioni previste dalla legge 26 novembre 1969, n. 931, relativa ai contributi alle Associazioni d'arma, a decorrere dal 1° gennaio 1975, sono aumentate ogni anno, di un importo pari alla percentuale di aumento del costo della vita secondo gli indici rilevati dall'indice ISTAT.